

COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2023

Pubblicato in Albo Pretorio dal 13/10/2023 al 28/10/2023

Entrato in vigore il 25/10/2023

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1. È operativo il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, già previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 marzo 2009 e successivamente confermato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25.09.2018, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Codogno in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D. L.vo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D. L.vo n. 117/2017.
- 2. Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore».
- Il GVPC è parte del sistema comunale di protezione civile e viene posto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale e svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile, operando alle dipendenze dei soggetti preposti alla direzione e al coordinamento delle attività di protezione civile o di quelle per le quali è richiesto ausilio alla stessa.

Art. 2 Contenuto, efficacia e interpretazione del Regolamento

- 1. L'organizzazione del GVPC, i diritti e doveri dei volontari, l'impiego degli stessi e altri aspetti logistici sono disciplinati dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 26 del Regolamento Comunale di Protezione Civile, che si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa e si ispira ai dettami del D. L.vo 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e delle leggi regionali di attuazione.
- 2. Il Regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al GVPC; esso costituisce la regola fondamentale relativamente all'attività dello stesso.
- 3. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 Il Sindaco

- 1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo n. 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC. Il Sindaco è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D. L.vo n. 1/2018.
- 2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale (Assessore delegato) lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3. Il Sindaco rappresenta il GVPC nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano lo stesso verso terzi, stipula convenzioni tra il GVPC ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni.

Art. 4 Obiettivi del GVPC

- 1. Il GCVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D. L.vo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5 del D. L.vo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del suddetto decreto legislativo e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
- 3. Il GVPC principalmente svolge le seguenti attività di protezione civile:
- informazione alla cittadinanza
- programmazione e pianificazione
- interventi in zone soggette a rischio
- logistica assistenziale
- e, in tali ambiti:
- promuove prove tecniche di soccorso, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- garantisce, di concerto con il Coordinatore Operativo, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione.
- partecipa, quale espressione del Comune caporete, alle attività del Servizio Intercomunale, ove lo stesso venga istituito, autorizzate dal Coordinatore Operativo dello stesso.

- presta ausilio, per quanto compatibile con le finalità di protezione civile, ad attività poste in essere dall'Ente per la collettività (ricorrenze, eventi e manifestazioni di vario genere), qualora per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità di un supporto.

Art. 5 Attività del GVPC

- 1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D. L.vo n. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2. Il GCVPC nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D. L.vo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D. L.vo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. L'attività dei componenti del Gruppo Comunale è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.
- 4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- il Registro dei Volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 21.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.
- 5. Le attività di protezione civile del Gruppo sono svolte, di regola, all'interno del territorio della Città. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio e previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 6
Ammissione al GVPC
Esclusione - limiti di partecipazione

- 1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare: autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio; elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.); copia del documento di identità in corso di validità; copia del Codice Fiscale.
- 5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 22.
- 6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
- 7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione, quali:
- promozione di appositi avvisi pubblici
- organizzazione di specifici punti di informazione, anche per via telematica
- incontri promossi con la partecipazione di appartenenti al Gruppo
- specifiche campagne di sensibilizzazione.
- 8. Ulteriori requisiti per l'ammissione al GCVPC indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente sono i seguenti:
- a) avere un'età massima di settanta anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività operative. Tale idoneità deve espressamente risultare da autocertificazione da prodursi a cura dell'interessato. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 70 e 75 anni, i quali dovranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative (fatte salve specifiche situazioni);
- b) godere dei diritti civili
- c) non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio (si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi);
- d) non aver procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui alla lett. c);
- e) non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- f) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile e non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- g) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana)
- h) non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni operanti nel campo della protezione civile, all'infuori di situazioni consequenti a specifici accordi.

- 9. I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. Il compimento del 70° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al GVPC non determina la perdita della qualifica di Volontario operativo, sempreché permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al GVPC cessa al compimento del 75° esimo anno di età. Tuttavia il superamento del 75° anno di età non precluderà comunque l'appartenenza al GVPC del volontario il quale, qualora lo desideri, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.
- 10. La possibilità di svolgere l'attività di volontario è subordinata all'assenza di eventuali incompatibilità con la professione esercitata.
- 11. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente Regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.

Art. 7 Procedura per l'ammissione al GVPC

- 1. Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al GVPC tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
- 2. Il candidato deve presentare domanda di ammissione da redigersi in conformità all'apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente.
- 3. L'Ufficio comunale di protezione civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per il colloquio. L'ammissione dei candidati avviene a seguito di specifica procedura esperita da apposita commissione composta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile (o suo sostituto) in qualità di presidente e dai Coordinatore Operativo e Responsabile Tecnico del Gruppo Volontari (o loro sostituti) in qualità di membri. Il Segretario del Gruppo Volontari (o suo sostituto) svolge funzioni di segretario.
- 4. La procedura consiste in un colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato.
- 5. La commissione, terminate le operazioni di selezione, compila l'elenco degli aspiranti ritenuti idonei. La selezione si considera superata con il positivo esito del colloquio individuale finalizzato ad accertare il livello di motivazione e di disponibilità del candidato.
- 6. L'Ente può provvedere a ricevere domande di ammissione a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, le cui modalità e tempistiche procedurali sono definite con provvedimenti determinativi del Responsabile del Servizio.

Art. 8 Volontario Aggregato

- 1. Il superamento della procedura selettiva di cui all'articolo precedente comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato" e viene considerato in prova per un periodo di mesi 6. Durante il periodo di prova i volontari in prova ("Volontari Aggregati") sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi e svolgono attività di supporto.
- 2. Il "Volontario Aggregato" è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo". Il percorso formativo didattico-addestrativo viene curato dall'Ufficio di protezione civile autonomamente o in

collaborazione con l'Ufficio di protezione civile della Provincia in applicazione della normativa regionale in materia. Il superamento del percorso didattico-addestrativo base comporta il rilascio di apposito attestato finale di idoneità.

3. A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, il "Volontario Aggregato" è inquadrato nei ranghi dei "Volontari Effettivi".

Art. 9 Volontario effettivo

- 1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova.
- 2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei
- copia del Regolamento.

Art. 10 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
- a) recesso volontario

Il Volontario ha diritto di recedere dal GVPC in ogni momento, previa presentazione di formale lettera di recesso indirizzata al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Servizio e al Coordinatore Operativo del Gruppo, che ne prendono atto, senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta.

b) esclusione

L'esclusione avviene per:

- assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento (non costituisce causa di decadenza la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario).
- utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
- 2. La perdita di qualità di appartenente al GVPC con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato viene proposta dal Coordinatore Operativo al Responsabile del Servizio e al Sindaco. Quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari di cui al successivo art. 21 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta (30) giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

4. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del GVPC per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Responsabile del Servizio. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio, comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Capo I Norme Generali

Art. 11 Norme di Gruppo

- 1. L'appartenenza al GVPC richiede da parte dei singoli componenti comporta la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali. E' fatto obbligo ai Volontari di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo le finalità del GVPC stesso.
- 2. Tutti i Volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del GVPC. L'ammissione, e la conseguente appartenenza al GVPC, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il Volontario viene inserito nelle unità operative in funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità
- 3. Costituiscono norme di Gruppo:
- la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
- un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
- la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del GVPC;
- la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- la maturazione di un elevato spirito di servizio;
- la capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
- la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al GVPC, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.
- 4. Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario quelli elencati all'art. 14 del Regolamento.

Art. 12 Diritti dei volontari

- 1. Il volontario, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. L.vo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore (D. L.vo 117/2017), se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 (mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato) e 40 (rimborso spese sostenute e appositamente documentate) del D. L.vo n. 1/2018.
- 2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. L.vo 117/2017 (copertura assicurativa), per lo svolgimento dell'attività di volontario del GVPC.
- 3. I benefici di cui sopra sono riconosciuti altresì per attività di pianificazione, addestramento, formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.
- 4. Il volontario, ai fini del godimento dei benefici, può operare solo previa autorizzazione del Coordinatore Operativo. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata su specifico rapporto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

- 5. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 6. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 7. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di protezione civile comunale nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento e a candidarsi ai fini di una delle cariche elettive previste dal presente Regolamento.
- 8. Il Volontario ha diritto di rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica.

Art. 13 Doveri dei volontari

- 1. I volontari sono tenuti a:
- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature e gli equipaggiamenti di dotazione loro affidati e farne un uso corretto, evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali. Parimenti utilizzare veicoli o mezzi della protezione civile comunale o comunque in uso a quest'ultima solo con preventiva autorizzazione;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, di cui sono responsabili, con decoro e dignità, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio (non partecipando in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o

- iniziative senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio). Aver cura dell'uniforme mantenendola in buono stato di conservazione, evitando modificazioni alla foggia e corredando la stessa dei soli segni distintivi di dotazione, escludendo l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla protezione civile comunale e/o di brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione;
- d) partecipare alle attività del GVPC (prestando la propria opera in favore del GVPC con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte), con particolare riferimento alle riunioni e alle assemblee, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi. Evitare di svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- e) osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, nonché le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite dei soggetti competenti e porre in essere le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore Operativo, dal Vicecoordinatore, dal Referente Tecnico e da altri soggetti a ciò titolati;
- f) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità e nei confronti degli appartenenti al GVPC un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- g) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore Operativo direttamente o per il tramite dei competenti soggetti all'interno del GVPC, fatta eccezione della contemporaneità all'evento, nel cui caso darne immediata comunicazione al Coordinatore Operativo (o agli altri soggetti di cui sopra) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di protezione civile comunale;
- h) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile. Parimenti astenersi dall'esporre, all'interno della sede del GVPC, materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale:
- i) evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del GVPC e qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari, anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- j) astenersi dall'assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale;
- k) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 22 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- 2. Gli appartenenti al GVPC sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini impartiti dal Coordinatore Operativo, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile del Servizio, sentiti il Sindaco e/o l'Assessore delegato, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.
- 3. Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità organizzativa del Coordinatore Operativo.

Art. 14 Formazione e addestramento

- 1. L'iscrizione al GVPC comporta la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento e a prove tecniche di soccorso, programmate dai competenti organi del sistema di protezione civile nazionale presenti sul territorio (C.N.VV.F.), dalla Regione e/o dalla Provincia, o da altri soggetti a ciò titolati.
- 2. Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga per sé pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun senso la sua appartenenza al GVPC.
- 3. I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune.

Capo II Sanzioni disciplinari

Art. 15 Sanzioni disciplinari

- 1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento, la cui accettazione condiziona l'appartenenza al GVPC.
- 2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.
- 3. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono comminate dal Coordinatore Operativo. La sanzione di cui alla lettera c) è comminata dal Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Operativo. La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Operativo.
- 4. Tutte le sanzioni disciplinari, compreso il richiamo verbale, sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 16 Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

- 1. La sanzione del richiamo verbale si applica al Volontario che abbia violato le "Norme del Gruppo" e i "Doveri dei volontari".
- 2. La sanzione del richiamo scritto si applica nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari di cui al comma precedente, avvenute nell'arco di un biennio.
- 3. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per:

- a) persistenti comportamenti contrastanti con le "Norme del Gruppo" e i "Doveri dei volontari", tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del richiamo scritto;
- b) comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di protezione civile;
- c) sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.
- 4. La sanzione dell'espulsione dal GVPC si applica nei seguenti casi:
- a) persistenza, da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea, in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri dei volontari e le norme del presente Regolamento;
- b) commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;
- c) realizzazione, durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
- d) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tali da compromettere la funzionalità del GVPC e/o pregiudicare gravemente l'immagine dello stesso;
- 5. Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 17 Norme procedurali e di garanzia

- 1. Fuori del caso dell'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione d'addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa. L'atto di contestazione deve essere inviato al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'atto dell'ammissione al GVPC o ad altro indirizzo indicato successivamente dall'interessato.
- 2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, è fatto obbligo per l'organo competente all'applicazione della sanzione disciplinare di valutarne eventuale fondatezza. La avvenuta valutazione delle deduzioni difensive deve risultare dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare.
- 3. E' diritto del Volontario di farsi assistere durante le fasi del procedimento disciplinare da persona di propria fiducia e che può essere anche un altro Volontario, sempreché questi non ricopra cariche elettive all'interno del GVPC.

- 4. L'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare può sempre e comunque provvedere all'audizione dell'interessato, ancorché questi non ne abbia formulato espressa richiesta.
- 5. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario.
- Il termine di conclusione del procedimento può essere di novanta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare e che non ne consentano la conclusione entro l'ordinario termine di giorni sessanta.
- 6. Contro le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto, è ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione al Responsabile del Servizio.
- 7. Contro la sanzione della sospensione temporanea è ammesso ricorso, nel termine di cui al comma precedente, al Sindaco.
- 8. Contro la sanzione dell'espulsione sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria. Il provvedimento di esclusione dal GVPC (espulsione) deve comunque essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.

Art. 18 Sospensione cautelare

- 1. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelativamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica.
- 2. La sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Servizio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I Struttura del Gruppo Comunale

Art. 19 Organi del GCVPC Attribuzioni e competenze

- 1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC:
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo
- d) Referente Tecnico
- e) Segretario;

cui si aggiungono, per le sole operazioni elettorali:

- f) Commissione Elettorale;
- g) Presidente della Commissione Elettorale.
- 2. Tutte le cariche sono gratuite
- 3. Gli organi del GVPC esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.
- 4. La responsabilità del GVPC è assunta da un volontario individuato da Sindaco, che assume la veste di Coordinatore Operativo.
- 5. E' prevista anche la figura del Vicecoordinatore.
- 6. All'interno del GVPC possono essere formate Unità Operative specializzate (permanenti o temporanee) per esse intendendosi raggruppamenti di volontari che operano nei vari settori di attività specialistica. A capo di ciascuna di esse è posto un Referente di Settore.

Art. 20 Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione delle attività ed è altresì convocata, d'obbligo, per eleggere le cariche elettive del GVPC.
- 2. L'Assemblea (assemblea ordinaria) è convocata e presieduta dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza in forma scritta (assemblea straordinaria) della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.
- 4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5. L'Assemblea si esprime mediante deliberazioni con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
- elezione e revoca del Vice-coordinatore Operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma annuale delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo.
- l'eventuale approvazione e le modifiche al Disciplinare Operativo (che può svolgere funzione implementativa al Regolamento e non porsi in contrasto con esso);
- 6. L'Assemblea elegge il Segretario che redige il verbale della riunione e che lo sottoscrive unitamente al Coordinatore Operativo.
- 7. Copia dell'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea è inviata, a cura del Coordinatore Operativo, all'Ufficio comunale di protezione civile. A tale Ufficio è inviata pure copia del verbale relativo agli argomenti discussi nel corso della riunione
- 8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 21 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto, per un massimo di nove componenti, da:
- Coordinatore Operativo
- Vicecoordinatore
- Referente Tecnico
- Segretario
- Referenti di Settore

ed è presieduto dal Coordinatore Operativo

- 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri presenti.
- 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
- 5. Il Consiglio Direttivo in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
- b) collabora con alla stesura o alla modifica del Piano di Protezione Civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con l'Ufficio comunale di protezione civile, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano di Protezione Civile.

Art. 22 Coordinatore operativo

- 1. Il Coordinatore Operativo del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 20, comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del D. L.vo n. 1/2018 e può essere rieletto. La scelta espressa dall'Assemblea è vincolante per il Sindaco che però può, per una volta sola, richiedere un ulteriore espressione di voto alla stessa.
- 2. Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile, anche con riferimento ai Comuni afferenti all'ambito territoriale COM 3 (Area Sud-Lodigiano) e alla Provincia, né è cumulabile con altre cariche all'interno del GVPC e di altri Enti o Associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore della protezione civile.
- 3. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 20, comma 5. Il Coordinatore Operativo

può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea e del Responsabile del Servizio, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 5, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

4 Il Coordinatore Operativo:

- organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio e sulla base del Piano di Protezione Civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
- relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC, rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali e cura le relazioni con l'Amministrazione Comunale;
- cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario può svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
- nomina il Referente Tecnico e individua i Referenti dei Settori specialistici, i Capisquadra/Vicecapisquadra nonché i Capi servizio e designa i rappresentanti del GVPC presso gli uffici e/o i comitati ove è prevista la partecipazione del medesimo;
- provvede alla programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, inviando il relativo prospetto all'Ufficio comunale di protezione civile e assicura il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato e dal Responsabile del Servizio e dà puntuale esecuzione alle stesse ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio;
- provvede a trasmettere al Sindaco, all'Assessore delegato e al Responsabile del Servizio una relazione dettagliata, entro il 30 gennaio di ogni anno, sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;
- organizza servizi esterni dei volontari previa autorizzazione (attivazione) del Responsabile del Servizio;
- sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al GVPC, nonchè dei mezzi, beni, attrezzature e tecnologie in dotazione e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, concordando tempestivamente all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata;
- invia all'Ufficio comunale di protezione civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte argomentate della attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti, comunicando le opportune richieste di stanziamento in bilancio al Responsabile del Servizio;
- formula proposta, di concerto con il Consiglio Direttivo, di espulsione/allontanamento di volontari
- vigila sull'andamento generale dell'attività del GVPC, della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aggregati;
- 5 L'assemblea ai sensi dell'art. 20, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 23 Segretario e Referente Tecnico

- 1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Volontari, ordinariamente insieme al Coordinatore Operativo secondo i principi di democraticità di cui all'art. 20, comma 5 per un periodo di cinque anni e può essere rieletto. Lo stesso viene, successivamente all'elezione, nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio. La scelta espressa dall'Assemblea è vincolante per il Responsabile del Servizio che però può, per una volta sola, richiedere un ulteriore espressione di voto alla stessa.
- 2. Il ruolo Segretario è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile, anche con riferimento ai Comuni afferenti all'ambito territoriale COM 3 (area Sud-Lodigiano) e alla Provincia, né è cumulabile con altre cariche all'interno del GVPC e di altri Enti o Associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile.
- 3. Il Segretario cura l'attività amministrativa del GVPC e svolge le seguenti funzioni:
- assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
- aggiorna l'elenco dei volontari e le schede di assegnazione del materiale;
- svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni dei vari organi del GVPC;
- cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;
- sovrintende all'attività del personale volontario assegnato alla segreteria del GVPC
- mantiene costanti contatti con l'Ufficio comunale di protezione Civile e collabora con lo stesso per l'assolvimento degli incombenti burocratici
- 4. Il Referente Tecnico è nominato dal Coordinatore Operativo. Dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato. Cura la programmazione dell'attività operativa. In particolare assolve alle sequenti funzioni principali:
- coadiuva i vertici del GVPC nell'individuazione dei mezzi e materiali di cui dotarsi, siano essi di nuova acquisizione o di sostituzione (compresi i beni di consumo);
- collabora direttamente con il Responsabile del Servizio per quanto concerne la scelta della dotazione tecnico-strumentale atta a garantire lo svolgimento delle attività specialistiche;
- collabora con il Segretario e con l'Ufficio di Protezione Civile per l'approntamento dei programmi formativi di base e specialistici;
- mantiene i rapporti con i soggetti istituzionali deputati allo svolgimento delle funzioni i soccorso tecnico e sanitario;
- sovrintende all'operato dei Referenti di Settore specialistico e dei Capi Squadra.

Capo II Procedimento elettorale

Art. 24 Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea dei Volontari a tal fine espressamente convocata.

- 2. La Commissione Elettorale è composta da numero tre (3) Volontari Effettivi, designati dalla Assemblea dei Volontari con voto palese. I componenti della Commissione Elettorale non debbono essere candidati a nessuna carica del Gruppo. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
- 3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
- indice le elezioni per la nomina delle cariche del GVPC. Le elezioni avvengono presso seggio elettorale appositamente costituito e con voto segreto su scheda all'uopo predisposta;
- richiede al Coordinatore Operativo la convocazione dell'Assemblea al fine delle votazioni per le cariche del GVPC;
- predispone l'elenco degli aventi diritto al voto;
- garantisce, presiede e sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni;
- esegue lo spoglio elettorale;
- ufficializza all'Assemblea i risultati delle votazioni;
- trasmette al Responsabile del Servizio i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica.

Art. 25 Modalità e validità delle votazioni

- 1. Hanno diritto al voto tutti i Volontari Effettivi appartenenti al GVPC. Le elezioni si svolgono presso il seggio elettorale appositamente istituito, aperto per una giornata ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per voto segreto mediante una unica scheda recante i nominativi dei candidati alle rispettive cariche.
- 2. Nel caso di parità si procede a ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata entro il termine massimo di 15 gg. dalle elezioni.
- 3. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto al voto.
- 4. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al primo comma, la Commissione Elettorale provvede a richiedere al Coordinatore Operativo la convocazione dell'Assemblea per la seconda votazione da effettuarsi non oltre 15 gg dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione non è previsto un quorum. Si richiama quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 20.

Art. 26 Presentazione delle candidature

- 1. Ogni volontario effettivo può essere eletto alle cariche del GVPC. L'interessato deve presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale almeno otto (8) giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 2. I nominativi dei candidati vengono esposti, a cura della Commissione Elettorale, presso la sede del GVPC. L'elenco deve altresì essere affisso presso i locali delle votazioni ed ivi rimanere esposto per tutta la durata della votazione.

Art. 27 Commissariamento del GVPC

- 1. Il commissariamento del GVPC è disposto dal Sindaco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:
- a) in mancanza di candidature per la carica di Coordinatore Operativo;
- b) per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del GVPC, tali da paralizzare l'attività del medesimo
- 2. In caso di avvenuto commissariamento del GVPC, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile del Servizio o dal funzionario da questi delegato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPIEGO DEI VOLONTARI

Capo I Norme Generali

Art. 28 Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dalla R. R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

Art. 29 Modalità di impiego. Interventi in ambiti extracomunali

- 1. Le modalità di impiego dei volontari sono disciplinate dal presente Regolamento, che detta disposizioni di ordine generale e di principio. Ulteriori indicazioni con valenza essenzialmente operativa, possono essere contenute nel Piano di Protezione Civile.
- 2. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga (con particolare riferimento al territorio dei Comuni facenti parte dell'area del Sud-Lodigiano, ambito COM 3), da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.
- 3. Sono anche ammessi, soltanto se espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato interventi in ambito extracomunale ai fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o Enti operanti nel settore della protezione civile. A tal fine, il Coordinatore Operativo presenta motivata richiesta di

autorizzazione all'Ufficio comunale di protezione civile. L'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 30 Attivazione del GVPC – Emergenza Registro delle attività

- 1. Il GVPC opera su richiesta dei competenti organi comunali. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 2. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e del Responsabile del Servizio e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D. L.vo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del Decreto Legislativo citato.
- 3. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 4. In occasione di contingenze di estrema urgenza, il GVPC può agire su iniziativa del solo Coordinatore Operativo. Di tali interventi il Coordinatore Operativo provvede a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio.
- 5. Le attività svolte dal GVPC vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario. Il Coordinatore Operativo vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 31 Nuclei specialistici (Settori)

- 1. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
- 2. Ove il numero dei volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il GCVPC si può organizzare in sezioni operative (Settori Specialistici) strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili. In tale ipotesi il Coordinatore Operativo propone all'Ufficio comunale di protezione civile l'istituzione di Nuclei Specialistici (Settori) e ne indica altresì i Referenti.

Art. 32 Organizzazione per squadre

1. Possono essere individuate Squadre operative cui vengono affidati incarichi operativi. Il numero delle Squadre è individuato dal Coordinatore Operativo in funzione delle specifiche esigenze.

- 2. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari Effettivi sufficienti per il buon esito dell'intervento. L'assegnazione dei singoli volontari ai fini della formazione delle squadre deve garantire, nei limiti del possibile, in relazione alle eventuali specializzazioni disponibili, un impiego polivalente delle squadre stesse, ove non necessiti una diversa composizione in funzione di uno specifico obiettivo da raggiungere.
- 3. La formazione standard della Squadra è funzionale alla creazione di turni di reperibilità d'impiego.

Art. 33 Capo Squadra e Capo servizio

- 1. Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore Operativo ed è scelto tra i Volontari Effettivi di provata esperienza e che si siano distinti all'interno del GVPC per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale.
- 2. Ciascun Volontario Effettivo che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore Operativo corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
- 3. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
- 4. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza e l'attività addestrativa, impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore Operativo ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento.
- 5. Per ciascuna attivazione dei volontari, come da comunicazione al GVPC formalizzata (in ragione di particolari circostanze anche per ratifica successiva a seguire da indicazioni verbali) il Responsabile del servizio, su indicazione del Coordinatore operativo, individua un volontario quale referente dell'attività da espletarsi (Capo servizio).

Art. 34 Attività di supporto per manifestazioni

- 1. Può essere richiesta al GCVPC attività di supporto agli Uffici comunali in caso di manifestazioni di interesse per la collettività e cerimonie pubbliche. In dette circostanze, come anche negli eventi ad elevato impatto locale, i volontari, in applicazione delle direttive del Dipartimento della P.C., non potranno essere impiegati in servizi di controllo riservati alle guardie particolari giurate (GPG) e ad apposito personale iscritto in registri prefettizi, né potranno essere autonomamente impiegati in attività di regolazione del traffico, ma solo svolgere mansioni di supporto agli operatori di Polizia Locale.
- 2. L'impiego dei volontari per l'attività di cui al primo comma avviene esclusivamente previa richiesta dei Settori/Servizi dell'Ente interessati, d'intesa con il Funzionario Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Capo II Sede. Attrezzature e veicoli. Dotazioni individuali

Art. 35 Sede del GCVPC

- 1. La sede legale del GCVPC è ubicata presso la sede municipale, ubicata in via Vittorio Emanuele II nr. 4.
- 2. Il Comune assegna al GCVPC un sede operativa, collocata in viale Medaglie d'Oro, presso il Polo Fieristico, ove è ordinariamente collocata anche la sede del COM 3 (Centro Operativo Misto), per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del basso lodigiano. I volontari del GVPC sono autorizzati all'uso dei locali Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

Art. 36 Attrezzature e dotazioni tecniche

- 1. Il Comune fornisce al GCVPC dotazioni e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e dotazioni resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.
- 2. I volontari del GVPC sono autorizzati all'uso dei materiali e delle attrezzature loro affidati, in maniera compatibile con l'operatività del GVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3. Il volontario può utilizzare tutte le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche ove richieste.
- 4. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 5. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Art. 37 Veicoli

- 1. Il Comune fornisce al GCVPC i veicoli e i mezzi ritenuti necessari allo svolgimento delle attività del GCVPC. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 2. I volontari del GVPC sono autorizzati all'uso dei veicoli comunali loro affidati in dotazione, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso, qualora richieste, di patenti di guida.
- 3. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

- 4. L'uso dei veicoli assegnati al GCVPC è autorizzato, oltre che per i dipendenti comunali, per i soli volontari del GVPC, salvo specifiche deroghe disposte in caso di necessità in situazioni contingibili e urgenti. I veicoli di dotazione al GVPC devono essere utilizzati per esclusive attività di protezione civile.
- 5. I veicoli di dotazione al GVPC sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 6. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito "libretto di macchina" che deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente, responsabile dell'utilizzo del veicolo stesso.
- 7. Il Coordinatore Operativo è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al GVPC e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata.
- 8. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al GVPC deve essere custodita anche c/o l'Ufficio comunale di protezione civile.
- 9. Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extracomunale deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore Operativo all'Ufficio comunale di protezione civile. Le trasferte al di fuori del Comune debbono essere sempre autorizzate dal Responsabile del Servizio o in sua assenza da un funzionario del suddetto Ufficio.
- 10. Al GCVPC possono essere concesse in uso mezzi resi disponibili al comune da parte di altri Enti.

Art. 38 Vestiario e DPI

- 1. I volontari del GVPC sono autorizzati all'uso del vestiario e dell'abbigliamento tecnico.
- 2. La foggia e le caratteristiche del vestiario (uniformi) si conformano alle direttive della Regione in materia, nonché alle indicazioni del Responsabile del Servizio e così pure i distintivi di qualifica e di specialità.
- 3.L'Ufficio di protezione civile provvede all'acquisizione del vestiario (uniformi), dell'abbigliamento tecnico e delle dotazioni (compresi i DPI) da assegnare ai volontari del GVPC. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura.

Art. 39 Equipaggiamento individuale: inventario, assegnazione e restituzione

- 1. Un membro del GVPC è preposto alla tenuta dei materiali e delle dotazioni date in uso ai Volontari. La consegna e la riconsegna della dotazione personale permanente, nonché della dotazione ricevuta in occasione delle varie attività operative e di addestramento, viene effettuata con un opportuno registro di carico-scarico controfirmato dal volontario.
- 2. Il volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Codogno ricevuto in comodato d'uso all'atto della ammissione al GVPC, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo, con riferimento alle ipotesi di cui al precedente art. 10.
- 3. La mancata restituzione comporta la refusione in favore dell'Ente delle spese da questo sostenute per la dotazione individuale del volontario.

4. Non sono a carico del Volontario le spese per la riparazione o la sostituzione di capi di corredo vestiario o strumenti di dotazione personale a seguito di deterioramento per vetustà o per impiego nel corso del servizio, tuttavia il volontario è tenuto a risarcire l'Ente per i danni cagionati all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute per negligenza o manifesto comportamento non diligente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Ambiti finanziari

Art. 40

Norme amministrative e finanziarie

- 1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D. L.vo n. 1 del 2018.
- 2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
- a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni. Essi saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge. In particolare le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del GVPC entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del GVPC per le finalità previste dal presente Regolamento
- b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi (la cui entità sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento) sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D. M. n. 106/2020, in quanto compatibile.
- 5. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
- 6. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal GVPC, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, da parte del Coordinatore Operativo (o suo delegato) specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Art. 41 Rimborsi spese

I rimborsi delle spese sostenute dal GVPC attivato dal Servizio di Protezione Civile, sono liquidati previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ovvero, nell'impossibilità ad acquisirla derivante da situazioni di emergenza, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore Operativo.

Capo II Segni distintivi - Tessere di servizio e riconoscimenti

Art. 42 Vessillo

1. Il GVPC della Città di Codogno ha un proprio vessillo, di cui all'immagine a seguire:



- 2. Le caratteristiche del vessillo sono:
- 65 cm x 105 cm (con agremani, frangia e cordoneria oro)
- forma a scudo
- retro tricolore
- fascia tricolore 8 cm (da inserire sotto i passanti)
- fondo a bande trapezoidali uguali di colori blu e verde (colori della bandiera cittadina), logo in argento, scritta GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE in argento, scritta CODOGNO in argento.
- asta metallica porta stendardo divisibile in 3 pezzi cm 225
- 3. Il vessillo è corredato di fascia tricolore e, all'occorrenza, di fascia a lutto.
- 4. Quando partecipa a cerimonie, il vessillo è scortato da due volontari in uniforme di servizio.

Art. 43 Tessera di servizio

1. I volontari del GVPC devono essere muniti di una tessera di riconoscimento personale.

COMUNE DI CODOGNO			
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE			
	Qualifica		
	Cognome e nome		
	nato il		
	a		
	TESSERA NR.		

TESSERA DI RICONOSCIMENTO				
Altezza	Capelli	Occhi	Colorito	
Gruppo sangu	iigno			
Specializzazio	ne			
Data di nomin	a nella qualifica			
Data di rilasci	o Valida	sino al	- Brace	
Il Titolare	Il Sino		Il titolare riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio	

- 2. Il modello della tessera corrisponde alle immagini di cui sopra.
- 3. La tessera è rilasciata dall'Amministrazione Comunale e attesta l'appartenenza al GVPC, certificando generalità, qualifica e specializzazione del volontario. La tessera di riconoscimento, firmata dal Sindaco e dal volontario, riporta la dicitura "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile".
- 4. La tessera deve essere restituita in caso di cessazione della qualifica di volontario.
- 5. La validità della tessere è quinquennale. Alla scadenza la stessa deve essere rinnovata.

Art. 44 Riconoscimenti di merito

1. Il Comune, ritenendo opportuno dare giusto risalto all'attività dei volontari della protezione civile che con assidua costanza pongono in essere la propria opera evidenziando spirito di servizio funzionalmente utile alla collettività, ha istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2018, il riconoscimento comunale al merito di volontariato, conferibile anche ai volontari della Protezione Civile.

Capo III Iscrizione all'Elenco territoriale e norme finali

Art. 45

Iscrizione all'Elenco territoriale del volontariati di protezione civile istituito presso Regione Lombardia

- 1. Il Gruppo è iscritto all'Elenco territoriale del volontariati di protezione civile istituito presso Regione Lombardia con le modalità previste dal Regolamento regionale 19.12.2022 n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della L.R. 29.12.2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile).
- 2. Alla medesima normativa regolamentare soggiacciono, ai fini dell'inserimento nell'Elenco territoriale in relazione ad una specializzazione, i Nuclei specialistici di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
- 3. Con cadenza triennale viene effettuata la verifica dei requisiti per la permanenza nel suddetto Elenco territoriale.
- 4. Il GVPC è sottoposto al potere disciplinare del competente Dirigente regionale.

Art. 46 Scioglimento del GVPC

1. Lo scioglimento del GVPC è deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 47 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati forniti dagli aspiranti volontari sono acquisiti dall'Ufficio comunale di protezione civile che cura la procedura selettiva e, successivamente alla avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di volontariato.
- 2. Ai volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal D. L.vo 30.06.2003, n. 196, cosi come modificato dal D. L.vo 10.08.2018 n. 101 di recepimento del Regolamento UE 679/2026 (GDPR), in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 48 Gruppi intercomunali di protezione civile e attività in ausilio di altre associazioni

- 1. Il Comune, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, favorisce gli strumenti ritenuti necessari per fattive collaborazioni con Gruppi Comunali di Volontariato o le Associazioni di Protezione Civile dei Comuni contermini, nella prospettiva di una gestione associata sovracomunale dell'attività di Protezione Civile.
- 2. Le Associazioni ed i Gruppi organizzati operanti sul territorio che possono prestare attività utile in ambito di protezione civile, con particolare riferimento a interventi a seguito di emergenze, vengono inseriti nell'ambito del sistema comunale di protezione civile.
- 3. In caso di emergenza le suddette Associazioni e Gruppi organizzati possono essere chiamati a collaborare con il Comune e, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria struttura gerarchica, sono sottoposte alle disposizioni impartite dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio per il tramite del Coordinatore Operativo.

Art 49 Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.
- 2. Il contenuto del presente Regolamento si conforma alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
- 3. Per una più puntuale organizzazione, il GVPC può adottare un ulteriore disciplinare operativo interno non in contrasto con il presente Regolamento. Il GVPC disciplina autonomamente, in particolare:
- a) la strutturazione dei Nuclei Specialistici (Settori);
- b) le squadre di reperibilità e le rispettive modalità d'impiego;
- c) la tenuta dei veicoli e delle attrezzature
- 4. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIO	ONI GENERALI
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10	Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile Contenuto, efficacia e interpretazione del Regolamento II Sindaco Obiettivi del GVPC Attività del GVPC Ammissione al GVPC. Esclusione - limiti di partecipazione Procedura per l'ammissione al GVPC Volontario Aggregato Volontario effettivo Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
TITOLO II DIRITTI E D	OVERI DEI VOLONTARI
Capo I Norme gene	erali
Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14	Norme di Gruppo Diritti dei volontari Doveri dei volontari Formazione e addestramento
Capo II Sanzioni dis	ciplinari
Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18	Sanzioni Disciplinari Gradualità nell'applicazione delle sanzioni Norme procedurali e di garanzia Sospensione cautelare
TITOLO III ORGANIZZ	AZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I Struttura del	Gruppo Comunale
Art. 19 Art. 20	Organi del GCVPC. Attribuzioni e competenze Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

Art. 21 Art. 22 Art. 23	Consiglio direttivo Coordinatore Operativo Segretario e Referente Tecnico		
Capo II Procedimento elettorale			
Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27	Commissione Elettorale Modalità e validità delle votazioni Presentazione delle candidature Commissariamento del GVPC		
TITOLO IV DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPIEGO DEI VOLONTARI			
Capo I Norme generali			
Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34	Organizzazione operativa del GCVPC Modalità di impiego. Interventi in ambiti extracomunali Attivazione del GVPC – Emergenza. Registro delle attività Nuclei specialistici (Settori) Organizzazione per squadre Capo Squadra e Capo servizio Attività di supporto per manifestazioni		
Capo II Sede. Attrezzature e veicoli Dotazioni individuali			
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39	Sede del GCVPC Attrezzature e dotazioni tecniche Veicoli Vestiario e DPI Equipaggiamento individuale: inventario, assegnazione e restituzione		
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI			
Capo I Ambiti finanziari			

Rimborsi spese

Norme amministrative e finanziarie

Art. 40

Art. 41

Capo II

Segni distintivi

Tessere di servizio e riconoscimenti

- Art. 42 Vessillo
- Art. 43 Tessera di servizio
- Art. 44 Riconoscimenti di merito

Capo III

Iscrizione all'Elenco territoriale e norme finali

Art. 45 Iscrizione all'elenco territoriale del volontariati di protezione civile istituito presso Regione Lombardia
Art. 46 Scioglimento del GVPC
Art. 47 Trattamento dei dati personali
Art. 48 Gruppi intercomunali di protezione civile e attività in ausilio di altre associazioni
Art. 49 Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore